

LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA

Sezione Seconda Civile

composta dai magistrati:

- |                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| 1) dr Francesco D'Alessandro | Presidente              |
| 2) dr Francesco Distefano    | Consigliere             |
| 3) dr Massimo Escher         | Consigliere rel. ed est |

Proc 671 /2016

Promosso da \*\*\*\* S.R.L. contro \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*

sciogliendo la riserva assunta all'udienza dell'11.10.2016 ed esaminati gli atti;  
vista la richiesta di sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata proposta da  
\*\*\*\* S.R.L. ;

ritenuto che vanno considerati sussistenti i gravi motivi di cui all'art. 283 cpc qualora  
l'appello riveli, sia pure ad una delibazione sommaria, un *alto grado* di fondatezza,  
dovendosi, in tal caso, considerare imminente il "*periculum in mora*";

ritenuto che nel caso in esame i motivi d'appello (fatta salva ogni più ponderata  
valutazione) non consentono di poter prescindere dall'esame del *periculum* ;

ritenuto, invero che (fatta salva ogni più ponderata valutazione con sentenza) appare  
corretta la decisione del tribunale laddove ha collegato il venir meno del comodato alla  
risoluzione del preliminare cui accedeva ovvero alla sua inefficacia per l'intervenuta  
prescrizione dei relativi diritti (né appare possibile operare una prognosi favorevole alla  
tesi dell'interruzione della prescrizione) ;

ritenuto che, venuto meno il contratto preliminare con la \*\*\*\*\* , non più rinvenirsi  
alcun altro titolo di detenzione in capo alla appellata che sia opponibile ai proprietari del  
terreno \*\*\*\*\* e \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* (eredi della \*\*\*\*\* ), non potendosi detto titolo  
rinvenire nella cessione di azienda stipulata dal \*\*\*\*\*

ritenuto invero non ipotizzabile alcun subcomodato posto in essere in tesi dal \*\*\*\*\* e  
ciò per il divieto posto dall'art. 1804, comma 2°, c.c.;

ritenuto – quanto al *periculum* – che parte appellante si è limitata ad affermare come  
dall' esecuzione della sentenza di rilascio deriverebbe loro un grave danno, senza  
specificare meglio in cosa tale pregiudizio si concreti (occorrendo a riguardo un  
pregiudizio che ecceda quello, per cos' dire, necessario cui è sottoposto il debitore);


P.Q.M.

Rigetta l'istanza di inibitoria

Fissa per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 24-2-2018

Così deciso nella Camera di Consiglio del 13-10-16

Il Presidente



Depositorio cancelleria

del 27/10/2016

Oggetto: .....

Il Responsabile direttivo

(Rosario Della)

